

VISTI infine:

- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2018, n. 1363 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", e successive modifiche e integrazioni, da ultimo apportate con delibera della Giunta Regionale 3 maggio 2019, n. 721;
- l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'unanimità,

DELIBERA

1. Sulla base delle disponibilità assegnate dal Piano finanziario del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alle diverse Misure, focus area e annualità, come ripartito con la deliberazione di Giunta regionale 3 aprile 2020, n. 251, sul totale di euro 6.899.200,00 di quota FEASR per la Focus Area 5E, sono assegnate le seguenti risorse cofinanziate:

- a) alla sottomisura 8.1 "sostegno alla forestazione/all'imboschimento", intervento: 8.1.1. operazione 1 "imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni", per l'annualità 2020: euro 1.046.586,20 di spesa pubblica, (dei quali euro 451.287,97 di quota FEASR);
 - b) alla sottomisura 8.1 "sostegno alla forestazione/all'imboschimento", intervento: 8.1.1. operazione 2 "imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni", per l'annualità 2020: euro 39.865,54 di spesa pubblica, (dei quali euro 17.190,02 di quota FEASR);
- 2.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_29_1_DGR_971_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 971 POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Riprogrammazione per fronteggiare l'emergenza sanitaria - Presa d'atto della revisione dei criteri di selezione e delle modifiche al Programma operativo regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2100 del 16 novembre 2013, unitamente alle motivazioni in essa indicate, con la quale si istituiva il tavolo di partenariato POR FESR 2014-2020;

VISTA la propria deliberazione n. 456 di data 27 marzo 2020 con la quale è stata aggiornata la compo-

sizione del Partenariato del POR FESR in relazione all'avvio della nuova programmazione 2021 - 2027;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020 (di seguito il "Programma");

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui si è adottato il Programma e i relativi allegati in via definitiva, in conseguenza della predetta Decisione della Commissione europea;

VISTA la propria deliberazione della Giunta regionale n. 1714 del 4 settembre 2015 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

RILEVATO che, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della Legge regionale summenzionata, con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1^a luglio 2015, è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

VISTA la decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 di approvazione delle modifiche al Programma condivise dal Comitato di Sorveglianza nella seconda riunione annuale e nelle successive procedure di consultazione scritta;

VISTA la propria deliberazione della Giunta regionale n. 1830 del 29 settembre 2017 con cui è stato adottato il Programma e i relativi allegati in conseguenza della predetta Decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017 e delle modifiche apportate da Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 9;

VISTA la propria deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 2 marzo 2018 con cui è stato adottato il Programma in conseguenza delle modifiche approvate dal Comitato di sorveglianza nella sua terza riunione tenutasi a Trieste il 24 ottobre 2017 il cui verbale è stato approvato con procedura scritta n. 11;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2018) 6851 final di data 16 ottobre 2018, di approvazione della revisione al Programma operativo, adottata a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la propria deliberazione della Giunta regionale n. 2169 del 23 novembre 2018 con cui è stato adottato il Programma ed i relativi allegati in conseguenza della predetta Decisione della Commissione europea C (2018) 6851 del 16 ottobre 2018;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2020) 2691 di data 23 aprile 2020, di approvazione delle modifiche al Programma Operativo conseguenti la valutazione sul raggiungimento dei target intermedi di performance ufficializzati dalla decisione della Commissione Europea n. C(2019) 6200 final di data 20 agosto 2019 e di altre modifiche precedentemente approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 16 di data 13 maggio 2019 e con procedura scritta n. 19 di data 5 dicembre 2020;

VISTA la propria deliberazione della Giunta regionale n. 644 del 30 aprile 2020 con cui si è preso atto delle modifiche al Programma ed ai relativi allegati in conseguenza della predetta Decisione della Commissione europea C (2020) 2691 del 23 aprile 2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

PREMESSO che, con Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19.03.2020 è stato previsto un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e sono state previste le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE;

PREMESSO altresì che tra le predette condizioni di compatibilità, in relazione agli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, è previsto che l'aiuto sia concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo successive eventuali proroghe;

CONSIDERATO quindi che la possibilità di ricorrere a tale quadro temporaneo di aiuti richiede l'utilizzo di strumenti agili e veloci, tanto per i beneficiari, quanto per l'Amministrazione, al fine di garantire da un lato l'accesso al maggior numero possibile di imprese e dall'altro la capacità di istruire in tempi rapidi, e

comunque entro il 31.12.2020, le relative domande;

CONSIDERATO che a seguito della nota emergenza sanitaria da COVID-19 il contesto economico di riferimento ha subito importanti cambiamenti, che richiedono un adeguamento degli strumenti a disposizione per venire incontro alle nuove esigenze del territorio;

CONSIDERATO altresì che a livello nazionale, con l'approvazione del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è in corso un'azione coordinata di riprogrammazione dei Programmi Operativi regionali e nazionali cofinanziati dai fondi Strutturali e di investimento europeo (di seguito "fondi SIE") al fine di utilizzare le risorse ancora non spese dei programmi per farle confluire in azioni volte a fronteggiare la situazione di crisi socioeconomica che si è sviluppata quale conseguenza dell'emergenza sanitaria ed il "lock down" in linea con le possibilità offerte dalle predette modifiche apportate al quadro normativo comunitario dei fondi SIE;

VISTO in particolare il Capo XI "Coesione territoriale" del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che dettaglia le modalità di riprogrammazione nazionale dei programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE;

RITENUTO opportuno in relazione al mutato contesto determinato dall'emergenza sanitaria da COVID-19 operare un insieme di modifiche del Programma e dei criteri di selezione volto a attivare tempestivamente un insieme di azioni volte a fronteggiare detta situazione di emergenza;

RILEVATO che la proposta di modifica del programma condivisa fra Autorità di Gestione e le Direzioni centrali dell'amministrazione regionale direttamente interessate quali la Direzione centrale attività produttive, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e la Direzione centrale infrastrutture e territorio nonché la Direzione centrale finanze, comporta:

A. Interventi volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria da parte delle imprese nell'ambito degli assi 1 e 2

A.1. Modifiche nell'attuazione dell'azione 1.2.a

E' prevista la revisione del III° bando rivolto all'innovazione - linea di intervento 1.2. "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca" - sull'asse 1 "Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", in relazione alle mutate condizioni di contesto macroeconomico, quale una delle principali azioni anticrisi, rendendo più semplici le condizioni di ingresso al bando e operando una decisa semplificazione delle sue procedure al fine di concedere gli aiuti entro l'anno in corso, nell'ambito delle regole del quadro temporaneo di aiuti, e di stimolare la progettualità in particolare nell'ambito delle PMI.

A.2. Modifiche nell'attuazione dell'azione 2.3.

E' previsto un'ulteriore bando nell'ambito dell'asse 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese"- azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" - rivolto al finanziamento degli investimenti tecnologici e di capitale circolante nelle PMI finalizzato a fronteggiare l'emergenza sanitaria, come ad esempio l'acquisto di strumentazione, dispositivi di protezione individuale, materiali, prodotti o servizi per la sanificazione degli ambienti, quale una delle principali azioni anticrisi.

B. Interventi volti a rafforzare la capacità di far fronte all'emergenza sanitaria da parte del sistema sanitario e della protezione civile nell'ambito dell'asse 1

B.1. Nuova azione 1.5.

E' prevista l'introduzione di una nuova azione "1.5", da inserirsi nell'ambito dell'Asse 1 "Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" volta al rafforzamento della capacità di far fronte all'emergenza sanitaria finalizzata alle spese materiali e immateriali sostenute dal sistema sanitario e/o dalla Protezione Civile.

C. Modifica del piano finanziario del programma nei limiti previsti dall'art. 30 § 5 del Reg. (UE) 1303/2013

E' prevista la modifica al piano finanziario per il finanziamento delle azioni anticrisi, come segue:

- l'attuale dotazione finanziaria dell'azione 1.2.a. "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca", viene decurtata di 9 Meuro;

- dei 9 Meuro tolti all'azione 1.2.a, 3,5 Meuro sono destinati alla copertura della nuova azione 1.5 rivolta al rafforzamento del sistema sanitario e i rimanenti 5,5 Meuro sono destinati al finanziamento del nuovo bando anticrisi per l'azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale";

- una quota di risorse pari alla riserva finanziaria dell'asse 3 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", corrispondente a € 3.559.094,00, è riassegnata a favore del nuovo bando anticrisi per l'azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".

La proposta di modifica al piano finanziario per il finanziamento delle azioni anticrisi si può sintetizzare con lo spostamento dal piano finanziario del programma di 5,5 Meuro dall'asse 1 all'asse 2 e di € 3.559.094,00 dall'asse 3 all'asse 2.

CONSIDERATE le funzioni del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della modifica dei programmi operativi previste dall'articolo 110 paragrafo 2 lettera e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 110 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013

il Comitato di Sorveglianza approva la metodologia ed i criteri usati per la selezione delle operazioni e i relativi aggiornamenti;

RICHIAMATE le funzioni dell'Autorità di Gestione previste dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;

RILEVATO che la metodologia da utilizzare nelle procedure di selezione, i criteri generali ed i criteri specifici delle azioni 1.2. e 2.3. del Programma sono state approvate nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza di data 12 novembre 2015 e che con D.G.R. n. 2530 del 22 dicembre 2015 la Giunta regionale ha preso atto di detta approvazione;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2607 del 29 dicembre 2016 si è preso atto della revisione dei criteri di selezione dell'azione 1.2.a, revisione approvata da parte del Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 4 e 5 e a seguito della II riunione annuale tenutasi in data 15 novembre 2016;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 2 lettera d), del Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1^a luglio 2015, prevede che l'Autorità di Gestione predisponga la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, al fine di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di Sorveglianza per la loro adozione;

CONSIDERATO, inoltre, che il medesimo articolo 6, comma 4 lettera a) del Regolamento prevede che le Strutture Regionali Attuatrici concorrano alla definizione dei criteri di selezione delle operazioni secondo le rispettive competenze settoriali;

VISTA la propria deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 29 maggio 2020 con cui sono state approvate in via preliminare le proposte di modifica al Programma condivise dalle Direzioni Centrali dell'Amministrazione Regionale e sopradescritte;

TENUTO CONTO che con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 29 maggio 2020 si dava mandato all'Autorità di Gestione Programma alla formulazione della revisione del testo del POR e alla presentazione delle suddette proposte, insieme alla revisione dei criteri di selezione dall'azione 1.2.a "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca" e dell'azione 2.3. "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", al Comitato di Sorveglianza del Programma, previa consultazione del tavolo di partenariato, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni che si ritenessero necessarie;

RILEVATO che, in materia di modifica dei programmi in funzione della risposta all'epidemia di COVID-19, l'articolo 2 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 460/2020 introduce il paragrafo 5 all'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevedendo che sia possibile trasferire un importo fino all'8% della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso programma, senza la necessità di una decisione di modifica del programma da parte della Commissione Europea;

RILEVATO che le modifiche di cui al predetto punto C "Modifica del piano finanziario del programma" rientrando fra le modifiche di cui al succitato articolo 30 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, così come introdotto dal Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, non necessitano di una decisione di modifica del programma da parte della Commissione ma devono comunque essere comunicate alla stessa istituzione tramite una notifica delle tabelle finanziarie rivedute;

RILEVATO altresì che le modifiche di cui al predetto punto B "Interventi volti a rafforzare la capacità di far fronte all'emergenza sanitaria da parte del sistema sanitario e della protezione civile nell'ambito dell'asse 1 - Introduzione di una nuova azione 1.5." rientrano tra le modifiche di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, ed articolo 96, paragrafo 10 del Regolamento (UE) 1303/2013, richiedendo una decisione di modifica del programma da parte della Commissione Europea;

RILEVATO che, in relazione alla procedura di approvazione delle modifiche proposte e al grado di maturazione delle proposte di revisione, è apparso quindi necessario distinguere la riprogrammazione in due fasi:

- una prima fase che prevede l'accorpamento delle modifiche che possono essere definitivamente approvate dal Comitato di Sorveglianza;
- una seconda fase che comprende le modifiche che richiedono, oltre all'approvazione preliminare del Comitato di sorveglianza, anche l'approvazione formale con decisione della Commissione Europea ai sensi degli articoli 30 e 96 del Reg. UE 1303/2013;

RITENUTO che, nella prima fase le modifiche che possono essere definitivamente approvate dal Comitato di Sorveglianza sono riassumibili nelle proposte di variazione contenute nei punti A e C, revisione dei criteri di selezione e modifiche del piano finanziario, e che la seconda fase che comprende le modifiche che richiedono oltre all'approvazione preliminare del Comitato anche l'approvazione formale con decisione della Commissione Europea sono sintetizzabili nelle proposte indicate al punto B;

TENUTO CONTO che nella giornata del 04 giugno 2020 le proposte di modifica del Programma e dei criteri di selezione sono state oggetto di confronto anche con il Partenariato del Programma;

TENUTO CONTO che le modifiche relative alla prima fase, di cui ai succitati punti A e C e comprensive della revisione dei criteri di selezione dall'azione 1.2.a "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca" e dell'azione 2.3. "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", sono state condivise ed approvate dal il Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 21 di data 09 giugno 2020;

TENUTO CONTO che nella revisione dei criteri di selezione delle operazioni dell'azione 1.2.a "Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca" l'eliminazione del criterio di ammissibilità "Operazioni riferite esclusivamente alle aree di specializzazione da definire nell'ambito di quelle individuate dalla Strategia di specializzazione Intelligente regionale (S3) i progetti dovranno essere attinenti agli ambiti di specializzazione della S3" era condizionato alla verifica sulla applicazione della condizionalità ex ante S3 al nuovo bando rivolto all'innovazione interna alle imprese;

CONSIDERATO che a seguito specifica richiesta dell'Amministrazione regionale, con comunicazione del 12 giugno 2020 i servizi della Commissione Europea si sono espressi circa l'applicabilità della condizionalità ex ante inerente la Strategia di specializzazione intelligente regionale agli aiuti alle imprese per interventi di adattamento, riorganizzazione e innovazione interna, volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19 come segue:

"Il Regolamento (UE) 460/2020, in risposta all'epidemia di COVID-19, ha anche modificato l'articolo 5, punto 1b del Regolamento (EU) n. 1301/2013, ampliandolo alla promozione degli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari nell'ambito dell'obiettivo tematico 1. Tale estensione riguarda la possibilità di finanziare progetti di ricerca da parte delle imprese o dei centri di ricerca rivolti allo sviluppo di tecnologie o servizi per affrontare la crisi dei servizi sanitari a causa del COVID-19 come pure di adattare gli ambienti di lavoro nel settore sanitario per assicurare l'assistenza sanitaria per i gruppi vulnerabili. Per questa tipologia di interventi non è applicabile la condizionalità ex ante sulla strategia di specializzazione intelligente non essendo un prerequisito per una risposta efficace alla crisi della salute pubblica. Per tutte le altre tipologie d'intervento all'interno dell'obiettivo tematico 1, al contrario, la condizionalità ex ante sulla strategia di specializzazione intelligente resta obbligatoria. Gli aiuti alle PMI per interventi di adattamento, riorganizzazione e innovazione interna, volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19, potranno invece essere finanziati nell'ambito dell'obiettivo tematico 3."

TENUTO CONTO che il nuovo bando rivolto all'innovazione interna alle imprese prevede interventi di adattamento, riorganizzazione e innovazione interna, volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19, tuttavia è inserito nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 e pertanto, sulla base delle valutazioni formulate dai servizi della Commissione Europea, è soggetto alla condizionalità ex S3;

RILEVATO quindi che il criterio di ammissibilità originario dell'azione 1.2.a inerente il riferimento esclusivo delle operazioni alla S3 rimane obbligatorio ai sensi dell'articolo 19 del Reg. (UE) 1303/2013 e pertanto non può essere eliminato;

CONSIDERATO altresì che con la succitata deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 29 maggio 2020 si è dato mandato all'Autorità di Gestione del Programma di procedere alla successiva comunicazione alla Commissione Europea della modifica degli elementi del Programma operativo di cui ai punti A e C, che non necessitano di una decisione di modifica del programma da parte della Commissione;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 30 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, le modifiche al Programma sono state comunicate alla Commissione Europea tramite la notifica delle tabelle finanziarie rivedute, caricate sulla piattaforma di comunicazione digitale SFC;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, all'unanimità,

DELIBERA

Con riferimento alla prima fase della riprogrammazione del Programma operativo Regionale Friuli Venezia Giulia cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 (di seguito Programma) in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 di cui in premessa,

1. di prendere atto della approvazione formale delle modifiche al piano finanziario del Programma con lo spostamento di 5,5 Meuro dall'asse 1 all'asse 2 e di € 3.559.094,00 dall'asse 3 all'asse 2 a seguito della consultazione scritta n. 21 del Comitato di Sorveglianza e della formale comunicazione delle stesse ai servizi della Commissione Europea;
2. di prendere atto della approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della revisione della metodologia di applicazione e dei criteri di selezione delle azioni 1.2.a. e 2.3 nei termini in premessa indicati, così come riportati rispettivamente nell'allegato 1 e nell'allegato 2 alla presente deliberazione e costituenti parte integrante della stessa;
3. la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Azione 1.2. - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca.

Metodologia e i criteri originari per la selezione delle operazioni	Modifiche approvate alla metodologia e ai criteri di selezione applicabili al III° bando volto a fronteggiare l'emergenza sanitaria da covid-19
Beneficiari	
Microimprese, piccole, medie e grandi imprese del territorio regionale	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA
Criteri generali di ammissibilità	
Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA
Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA
Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA
Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA
Criteri specifici di ammissibilità	
Operazioni riferite esclusivamente alle aree di specializzazione da definire nell'ambito di quelle individuate dalla Strategia di specializzazione Intelligente regionale (S3): i progetti dovranno essere attinenti agli ambiti di specializzazione della S3.	Operazioni riferite esclusivamente alle aree di specializzazione da definire nell'ambito di quelle individuate dalla Strategia di specializzazione Intelligente regionale (S3): i progetti dovranno essere attinenti agli ambiti di specializzazione della S3. IL CRITERIO E' CONFERMATO A SEGUITO CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Con riferimento all'industrializzazione dei risultati, per le grandi imprese sono ammissibili solo progetti di investimento relativi alla sperimentazione dell'industrializzazione, con esclusione dello sfruttamento industriale di prodotti standardizzati e dell'uso di tecnologie esistenti. Pertanto, con riferimento all'industrializzazione per le grandi imprese, sono finanziabili attrezzature e impianti che, pur destinati da ultimo alla produzione, per la complessità delle tecnologie nuove per l'impresa, necessitano di specifiche implementazioni e di	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA

preventiva sperimentazione per l'applicazione degli esiti dell'attività di ricerca/innovazione ai fini dell'effettiva produzione.	
Criteri di valutazione	
a) Qualità del progetto in termini di: 1. innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità metodo di produzione/distribuzione/organizzativo¹ rispetto allo stato dell'arte nell'impresa² e nel mercato di riferimento e alla originalità del metodo proposto; (solo per la linea di intervento "innovazione" che non presenta una specifica codifica nel POR e che nell'ambito dei documenti di attuazione è codificata come 1.2.a.1) o innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte nell'impresa e nel mercato di riferimento e alla originalità del metodo proposto; (solo per linea d'intervento "industrializzazione" che non presenta una specifica codifica nel POR e che nell'ambito dei documenti di attuazione è codificata come 1.2.a.2) 2. validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
b) Prospettive d'impatto dei risultati sulla competitività dell'impresa (ricadute economiche³): 1. potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo metodo di produzione/distribuzione/organizzativo di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali; (solo per linea d'intervento "innovazione" che non presenta una specifica codifica nel POR e che nell'ambito dei documenti di attuazione è codificata come 1.2.a.1) o potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO

prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali; (solo per linea d'intervento "industrializzazione" che non presenta una specifica codifica nel POR e che nell'ambito dei documenti di attuazione è codificata come 1.2.a.2) 2. ricadute positive per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio;	
c) Qualità delle competenze coinvolte nel progetto in termini di: 1. validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell'ambito del progetto; 2. significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell'entità della spesa sul totale del progetto;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
d) Chiarezza progettuale: dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
e) Pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto in relazione ai risultati da raggiungere;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
f) Contributo alla sostenibilità ambientale in termini di ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano: 1. l'utilizzo di materiali ecocompatibili, il riuso dei residui di lavorazione, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti; 2. il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
g) Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate);	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
h) Progetto già valutato positivamente nell'ambito dello SME Instrument del Programma europeo Horizon 2020 ma non finanziato per carenza di risorse;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
i) Incremento occupazionale dell'impresa	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO

conseguente al progetto;	
j) Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
k) Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico: progetti realizzati presso la sede dell'impresa/unità locale in aree 107.3.c/aree di crisi;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
l) Minori dimensioni aziendali: microimpresa, piccola e media impresa;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
m) Imprenditoria femminile e/o significativa presenza femminile negli addetti all'attività prevista nel progetto di innovazione;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
n) Partecipazione dell'impresa a rete di impresa: progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d'impresa regolarmente registrate presso la CCIAA;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
o) Rating di legalità: progetti realizzati da imprese in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
Metodologia di applicazione della strategia di specializzazione intelligente <i>(allegato 7 al verbale della I riunione del Comitato di sorveglianza del POR)</i>	
La Strategia di specializzazione intelligente si applica direttamente all'Asse I del POR FESR 2014-2020 con criteri di ammissibilità relativi ai beneficiari e alle operazioni. Le aree di specializzazione vengono identificate tramite codici ISTAT (Ateco 2007). Nel caso di progetti singoli sono beneficiarie le imprese, la cui attività corrisponde ai codici ISTAT definiti per l'area di specializzazione. La coerenza del progetto presentato rispetto ad almeno una delle traiettorie di sviluppo S3 previste per l'area di riferimento, costituisce condizione per la finanziabilità del progetto e viene valutata in sede di istruttoria tecnica del progetto. Nel caso di progetti congiunti/integrati potranno partecipare altresì ai bandi le imprese che non presentano alcuno dei codici Ateco individuati per l'area di specializzazione purché partecipino con almeno un'impresa avente codice Ateco nelle aree di specializzazione. La coerenza del progetto congiunto presentato rispetto ad almeno una delle traiettorie di sviluppo S3 previste per l'area di riferimento, costituisce condizione per la finanziabilità del progetto e viene valutata in sede di istruttoria tecnica del progetto.	Non applicabile qualora possa essere accolta l'eliminazione del criterio di ammissibilità specifica inerente la strategia di specializzazione intelligente. Qualora non sia eliminato il criterio di ammissibilità specifico inerente l'S3 le aree di specializzazione vengono identificate nella procedura di attivazione. La coerenza del progetto presentato rispetto ad almeno una delle traiettorie di sviluppo S3 previste per l'area di riferimento, costituisce condizione per la finanziabilità del progetto e viene valutata in sede di istruttoria tecnica del progetto. Nel caso di progetti congiunti/integrati potranno partecipare altresì ai bandi le imprese che non presentano alcuno dei codici Ateco individuati per l'area di specializzazione purché partecipino con almeno un'impresa avente codice Ateco nelle aree di specializzazione. La coerenza del progetto congiunto presentato rispetto ad almeno una delle traiettorie di sviluppo S3 previste per l'area di riferimento, costituisce condizione per la finanziabilità del progetto e viene valutata in sede di istruttoria tecnica del progetto.

Applicazione riserva montana	
L'azione concorre mediante il meccanismo della riserva finanziaria alla strategia di sviluppo per la montagna. Il criterio di premialità previsto con la riserva finanziaria prevede la distinzione delle risorse finanziarie ordinarie del bando dalle risorse della riserva per le aree montane. Con le risorse ordinarie saranno finanziati i progetti con il migliore punteggio utile in graduatoria. Le risorse finanziarie della riserva saranno utilizzate per il finanziamento dei soli progetti "montani" (ovvero progetti realizzati presso la sede dell'impresa/unità locale in aree montane) ammessi in graduatoria ma non finanziati con le risorse ordinarie. Nell'utilizzo della riserva finanziaria sarà sempre seguito l'ordine della graduatoria.	L'azione concorre mediante il meccanismo della riserva finanziaria alla strategia di sviluppo per la montagna. Il criterio di premialità previsto con la riserva finanziaria prevede la distinzione delle risorse finanziarie ordinarie del bando dalle risorse della riserva per le aree montane. Con le risorse ordinarie saranno finanziati i progetti presentati secondo ordine cronologico di arrivo. Le risorse finanziarie della riserva saranno utilizzate per il finanziamento dei soli progetti "montani" (ovvero progetti realizzati presso la sede dell'impresa/unità locale in aree montane) ammissibili ma non finanziabili con le risorse ordinarie. Nell'utilizzo della riserva finanziaria sarà sempre seguito l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

Azione 2.3 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Metodologia e i criteri originari per la selezione delle operazioni	Modifiche approvate alla metodologia e ai criteri di selezione applicabili al III° bando volto a fronteggiare l'emergenza sanitaria da covid-19
Beneficiari	
Piccole e medie imprese	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA
Criteri generali di ammissibilità	
Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA
Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA
Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA
Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente	NESSUNA VARIAZIONE PROPOSTA
Criteri specifici di ammissibilità	
Nessuno	Nessuno
Criteri specifici di Valutazione	
a) Coerenza con la Strategia di specializzazione intelligente (S3): progetti di investimento attinenti agli ambiti di specializzazione e alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
b) Capacità degli interventi di contribuire alla realizzazione di investimenti in tecnologie abilitanti: progetti di investimento realizzati nei sei ambiti KET (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate);	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
c) Progetti presentati da imprese del settore turistico che incrementano il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela; (valido solo per la seconda linea di finanziamento);	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO

d) Capacità degli interventi di determinare una riduzione dell'impatto ambientale e un miglior utilizzo delle risorse energetiche: a. investimenti volti all'utilizzo di materiali ecocompatibili, alla riduzione e al riciclo dei rifiuti, alla riduzione e all'abbattimento degli inquinanti; b. investimenti volti al risparmio delle risorse energetiche ed idriche, all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
e) Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
f) Minori dimensioni aziendali: microimpresa e piccola impresa	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
g) Incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
h) Imprenditoria femminile	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
i) Imprenditoria giovanile;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
j) Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico: progetti realizzati presso la sede dell'impresa/unità locale in aree 107.3.c/aree di crisi	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
k) Partecipazione dell'impresa a rete di impresa: progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d'impresa regolarmente registrate presso la CCIAA;	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
l) Rating di legalità: progetti realizzati da imprese in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012.	ELIMINAZIONE DEL CRITERIO
Applicazione riserva montana	

L'azione concorre mediante il meccanismo della riserva finanziaria alla strategia di sviluppo per la montagna.

Il criterio di premialità previsto con la riserva finanziaria prevede la distinzione delle risorse finanziarie ordinarie del bando dalle risorse della riserva per le aree montane. Con le risorse ordinarie saranno finanziati i progetti con il migliore punteggio utile in graduatoria. Le risorse finanziarie della riserva saranno utilizzate per il finanziamento dei soli progetti "montani" (ovvero progetti realizzati presso la sede dell'impresa/unità locale in aree montane) ammessi in graduatoria ma non finanziati con le risorse ordinarie. Nell'utilizzo della riserva finanziaria sarà sempre seguito l'ordine della graduatoria.

L'azione concorre mediante il meccanismo della riserva finanziaria alla strategia di sviluppo per la montagna.

Il criterio di premialità previsto con la riserva finanziaria prevede la distinzione delle risorse finanziarie ordinarie del bando dalle risorse della riserva per le aree montane. Con le risorse ordinarie saranno finanziati i progetti presentati secondo ordine cronologico di arrivo. Le risorse finanziarie della riserva saranno utilizzate per il finanziamento dei soli progetti "montani" (ovvero progetti realizzati presso la sede dell'impresa/unità locale in aree montane) ammissibili ma non finanziati con le risorse ordinarie. Nell'utilizzo della riserva finanziaria sarà sempre seguito l'ordine cronologico di arrivo delle domande.